

(N. 1713)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1956 (V. Stampato n. 2450)*

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BRASCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 OTTOBRE 1956

Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni  
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse

telegrafiche, ad una sopratassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

L'ammontare della sopratassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri ».